

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20/2 del 12 dicembre 2024



Sommario

CAPO I - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA	4
CAPO II - ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA	5
CAPO III - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE	7
Capo IV – PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA – DOCENTI	8
1. Entrata degli studenti	9
2. La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche	9
3. La vigilanza degli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi	10
4. La vigilanza degli studenti durante la ricreazione e durante la pausa pranzo	10
5. Vigilanza degli studenti durante gli spostamenti tra aule e/o edifici	11
6. La vigilanza degli studenti portatori di handicap	12
7. Uscita degli studenti da scuola	12
8. La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche	12
CAPO V - PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA COLLABORATORI SCOLASTICI	12
Entrata degli studenti	13
2. La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche	13
3. La vigilanza degli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi	13
4. La vigilanza degli studenti durante la ricreazione e la pausa pranzo del venerdì	14
5. La vigilanza degli studenti portatori di handicap	14
6. Uscita degli studenti da scuola	14
CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER I LABORATORI E I REPARTI DI LAVORAZIONE	15
CAPO VII - NORME PARTICOLARI PER LE PALESTRE	16
CAPO VIII - ORGANISMI COLLEGIALI DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E GENITORI	DEI 16
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni	17
Consiglio di Classe (art. 3 D.P.R. 416/74)	17
Collegio dei docenti	17
Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva	18
Organismi e Assemblee degli studenti	18
Convocazione e funzionamento delle assemblee studentesche	18
Assemblee dei genitori (art. 45 D.P.R. 416/74)	19
Assemblee o riunioni del personale docente e non docente	20
CAPO IX - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	20
Personale docente	20
Personale non docente (Norme comuni)	22
CAPO X -VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	22
CAPO XI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI	22
Premessa	23
Art. 1 - Codice disciplinare -	23
Art. 2 - Sanzioni -	23
Art. 3 - Adozione delle sanzioni -	27

Art. 4 - Procedure disciplinari -	28	
Art. 5 -Attività durante l'obbligo di frequenza -		
Art. 6 – Risarcimento del danno -	32	
Art. 7 - Impugnazioni -	32	
Art. 8 - Organo di Garanzia dell'Istituto -	32	
Art. 9 - Pubblicità e norme finali -	33	
CAPO XII - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI	33	
CAPO XIII - PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ	35	
1. Passaggi di studenti interni da LSSA a ITT in classi del biennio	35	
2. Passaggi nel primo anno da altro istituto	35	
3. Passaggi al secondo anno da altro istituto	36	
4. Passaggi durante il secondo anno da altro Istituto	36	
5. Iscrizione al terzo e quarto anno da altro istituto o cambio di indirizzo interno	36	
6. Esami integrativi	37	
Destinatari	38	
Commissione esami integrativi	38	
Svolgimento degli esami integrativi	38	
7. Iscrizione per la terza volta alla stessa classe	42	
8. Cambio di sezione	42	
9. Esami di idoneità	42	
Destinatari	43	
Commissione di esame	44	
Svolgimento	44	
Programmi	46	
10. Esami preliminari candidati esterni	47	
Destinatari	48	
Commissione di esame	50	
Svolgimento	50	
Programmi	50	
CAPO XIV - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA	51	
Premessa	51	
Tabella di riferimento per l'attribuzione del voto in condotta:	52	



CAPO I - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA

- Art. 1 Il rapporto tra studenti, genitori, docenti e personale non docente deve essere improntato alla massima correttezza e cortesia.
- Art. 2 La scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico. L'igiene e la pulizia, di cui è responsabile il personale ausiliario, sono affidate al senso civico degli utenti della scuola e al loro rispetto per il lavoro altrui. Il comune senso di responsabilità imporrà inoltre di evitare guasti o danneggiamenti ai locali e agli arredi della scuola.
- Art. 3 Chi sporca, deteriora o manomette volontariamente i locali o le attrezzature scolastiche, è soggetto a risarcire il danno, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora nelle aule, reparti o laboratori si registrassero danni e non fosse possibile individuare il responsabile, tutta la classe o le classi che vi hanno operato, oltre a risponderne disciplinarmente, saranno tenuti al risarcimento del danno.
- Art. 4 Gli studenti prima di occupare il proprio posto sono tenuti a segnalare immediatamente gli eventuali guasti o manomissioni al docente e questi provvederà ad annotarlo sul registro di classe. La segreteria didattica trasmetterà copia del rapporto alla Dirigenza per gli adempimenti di competenza; il personale ausiliario dovrà segnalare per iscritto i danni o i guasti rilevati alla Dirigenza.
- Art. 5 Durante le ore di lezione è consentito uscire dall'aula limitatamente ad uno studente per volta (per ogni classe) e per la durata strettamente necessaria, evitando di stazionare nei corridoi, nell'atrio o nei bar.
- Art. 6 Nel cambio da una lezione all'altra devono essere rispettate le stesse norme valide durante le lezioni ed in particolare quelle relative all'uscita dall'aula. I docenti, nei limiti delle esigenze di orario, non dovranno lasciare la classe "scoperta".
- Art. 7 Qualora per esigenza del cambio di classe, non fosse possibile affidare gli studenti al personale ATA in assenza del docente, il buon comportamento della classe è affidato alla collaborazione responsabile dei rappresentanti di classe. Il personale ausiliario addetto ai vari piani o corridoi dovrà essere reperibile nei posti assegnati in modo da poter intervenire in caso di necessità.
- Art. 8 Gli intervalli si svolgono secondo modalità comunicate tramite circolare interna. I docenti e il personale ATA sono tenuti alla sorveglianza come disposto e comunicato. Art. 9 Durante lo svolgimento degli intervalli tutta la comunità scolastica è tenuta al rispetto delle norme, degli ambienti e delle persone..
- Art. 10 Tutti gli studenti al suono della campana che indica la fine dell'intervallo, dovranno rientrare immediatamente nella propria classe.



Art. 11 - In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree ad essa pertinenti.

L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

- «Art. 7. 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- 2. Le persone indicate all'articolo 2 (il personale incaricato), che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

D.L 12 settembre 2013 n°104, art 1-bis

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, quale preposto alla applicazione del divieto, non può rifiutare l'incarico.

CAPO II - ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA

- Art. 12 Gli studenti accedono nelle aule solo cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Nei dieci minuti precedenti sarà consentito agli studenti di accedere alle aree comuni del lotto 1 e lotto 3. Dopo il suono della campana gli studenti saranno considerati ritardatari. Il docente della prima ora dovrà trovarsi in classe cinque minuti prima del suono della campana. I docenti che inizieranno le lezioni nelle ore successive dovranno trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle loro ore di lezione.
- Art. 13 Il docente della prima ora farà l'appello dei presenti e segnerà gli assenti sul registro elettronico.
- Art. 14 Gli studenti che usufruiscono di mezzi di trasporto extraurbani, in caso di ritardo dovuto ad eventi eccezionali potranno essere ammessi subito alla lezione. Il docente annoterà il ritardo sul registro di classe, nell'apposita colonna; lo studente, entro il giorno successivo, dovrà giustificare il ritardo come



previsto dai successivi articoli sulle giustificazioni. Gli studenti pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone limitrofe e/o non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso in deroga rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 12, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Art. 15 - All'inizio delle ore successive alla prima, saranno il Dirigente o i collaboratori ad autorizzare l'entrata degli studenti qualora non siano forniti di giustificazione scritta sul registro elettronico. La richiesta e l'autorizzazione dovranno risultare sul registro elettronico. Eventuali situazioni anomale (assenze ripetute nelle stesse ore di lezione, ecc.) dovranno essere segnalate, tempestivamente, dai docenti interessati, al Dirigente o ai Collaboratori del Dirigente.

Art. 16 - Per tutta la durata delle lezioni non è consentita l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico tranne che per ragioni didattiche o previa autorizzazione della Dirigenza. Le uscite e le entrate fuori orario sono concesse solo per seri motivi, familiari o di salute, o per impegni sportivi documentati. Di norma gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati da un genitore o con permesso scritto e previa telefonata di conferma ai genitori. Solo in casi eccezionali I genitori potranno inviare via mail l'autorizzazione con allegato il documento di riconoscimento. L'allontanamento dalla classe (o l'uscita dall'edificio) senza preventiva autorizzazione dovrà essere immediatamente segnalata al Dirigente o ai collaboratori dai docenti interessati o dal personale non docente in servizio ai piani o all'uscita.

Quando gli studenti effettuano spostamenti dalle aule, aule speciali, laboratori, spogliatoi sarà cura dei collaboratori scolastici chiuderle. L'istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione che hanno optato per l'uscita dalla scuola, non possono sostare nei locali dell'Istituto; quelli che optano per lo studio individuale o attività alternativa devono recarsi negli spazi o nell'aula indicati con il docente a loro assegnato. In caso di assenza, il docente segnerà l'assenza sull'apposito registro e verrà richiesta la giustificazione.

I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, sia per gli studenti minorenni che maggiorenni, sono consentiti per un massimo di dieci ad anno scolastico. Superato il limite stabilito, le ulteriori richieste di permesso saranno autorizzate ma non giustificate e saranno valutate in sede di scrutinio dal consiglio di classe. Nel rispetto della normativa vigente agli studenti è consentito, durante l'apertura pomeridiana, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica, corsi e/o attività extracurricolari, attività di recupero. A questo scopo dovranno



presentare al dirigente una richiesta motivata per le attività di studio e in ogni caso la scheda di presenza al fine di informarlo.

- Art. 17 Per i casi urgenti o imprevisti (infortuni, malessere, ecc.) decideranno di volta in volta il Dirigente o i Collaboratori.
- Art. 18 In caso di pericolo od allarme all'interno dell'edificio scolastico, gli studenti usciranno solo dopo l'avviso acustico e seguiranno le istruzioni loro impartite.
- Art. 19 Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti dalle rispettive classi deve avvenire solo dopo il suono della campana che indica la fine dell'ultima ora.

CAPO III - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

- Art. 20 Lo studente che sia stato assente dalle lezioni potrà essere riammesso solo se munito di giustificazione (o se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci).
- Art. 21 Lo studente deve portare la giustificazione dell'assenza il giorno del rientro a scuola. Le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico e confermate da chi ha le credenziali di accesso fornite dalla Segreteria *e* precisamente:
 - da un genitore o da chi ne fa le veci per gli studenti minorenni;
 - dallo studente stesso se maggiorenne.

I collaboratori del Dirigente scolastico sono delegati ad autorizzare le entrate e le uscite sul registro di classe.

Art. 22 - In base al DPR 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

II DPR cita (art. 14, comma 7):

"[...] Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."



Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e non hanno optato per attività alternative o di studio assistito, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli alunni disabili o con bisogni educativi speciali (BES, DSA, alunni stranieri neoarrivati) si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esclude dal computo totale delle assenze quelle documentate e continuative dovute a permanenza e/o ricoveri presso strutture ospedaliere o altre strutture socio-sanitarie, ovvero a prolungate (almeno due settimane) condizioni di salute che impediscano la frequenza a scuola, se specificamente attestato da certificato medico, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Alle stesse condizioni, Il Consiglio di classe può inoltre escludere dal computo totale delle assenze quelle dovute a gravi situazioni personali o familiari documentate che abbiano impedito la frequenza.

Per gli alunni CNI provenienti da Paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato il monte ore di assenze consentito sarà calcolato in proporzione all'orario annuale personalizzato a partire dal giorno di inserimento.

Art. 23 - Gli studenti sprovvisti di giustificazione saranno ammessi con riserva alle lezioni dal docente e dovranno giustificare il giorno successivo; qualora il terzo giorno ne fossero ancora sprovvisti, dovranno essere autorizzati dal Dirigente o dai suoi collaboratori. In caso di ulteriore ritardo lo studente andrà incontro ad un provvedimento disciplinare (ammonizione scritta e avviso alla famiglia). Gli studenti dovranno evitare astensioni collettive o assenze di massa dopo uscite didattiche. Nel giorno successivo a viaggi, gite ecc.., di norma, non verranno effettuate verifiche.

Capo IV – PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA – DOCENTI

Art. 24 - Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli studenti durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali della scuola e ad attuare le misure educative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli studenti stiano lontani da fonti di pericolo,
- gli studenti restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;



• il dirigente e/o i collaboratori del dirigente siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di studenti dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza, per i vari momenti della vita scolastica che riguardano la vigilanza stessa, entrata/uscita studenti, etc.

1. Entrata degli studenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna devono:

- fare subito l'appello e annotare sul registro elettronico gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro l'ora precisa di entrata in ritardo;
- segnalare tempestivamente alla vicepresidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

2. La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti ed adottare, in via preventiva, tutte le misure educative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli studenti sia improntato al rispetto e alla buona educazione, affinché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;



- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un studente alla volta.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal RSPP (Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro) e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli studenti.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e alla DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

3. La vigilanza degli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli studenti finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la momentanea sorveglianza. Se il docente è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe del docente di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli studenti ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.



4. La vigilanza degli studenti durante la ricreazione e durante la pausa pranzo

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio in quell'ora di lezione nella propria classe. Per la sorveglianza nelle aree comuni interne ed esterne viene predisposto ogni anno un piano di sorveglianza.

In generale i docenti sono tenuti a:

- non lasciare l'aula in cui abbiano effettuato la lezione nell'ora precedente l'intervallo;
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli studenti presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, ecc.;
- far rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (es. corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- non far uscire dall'aula più di uno studente per volta;
- impedire agli studenti l'ingresso nelle aule non proprie;
- controllare che gli studenti non si allontanino dall'Istituto.

Durante l'intervallo, i docenti sono tenuti ad assicurare la vigilanza. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce ai docenti dell'ora di lezione successiva.

Le stesse norme si applicano al momento della pausa pranzo del rientro pomeridiano.

5. Vigilanza degli studenti durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli studenti con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, al docente dell'ora successiva;



 mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;

Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli studenti dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

6. La vigilanza degli studenti portatori di handicap

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o degli educatori, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

7. Uscita degli studenti da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni I docenti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli studenti solo se in presenza di permesso autorizzato dalla dirigenza della scuola;
- assistere all'uscita degli studenti medesimi, accertandosi che gli studenti escono ordinatamente;

8. La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinema, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli studenti e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli studenti chiare norme di sicurezza e di comportamento.

CAPO V - PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 25 - I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di custodia e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli studenti a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.



Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli studenti nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli studenti, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

1. Entrata degli studenti

Sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Dirigente scolastico ai collaboratori scolastici competono:

- l'apertura delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Dirigente scolastico;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli studenti;
- la vigilanza sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

2. La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli studenti autorizzati dal docente ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la sorveglianza della classe durante i momenti di lezione, qualora il docente dovesse assentarsi brevemente per motivi urgenti.

3. La vigilanza degli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

favorire il cambio dei docenti nelle classi;



- vigilare momentaneamente sugli studenti fino all'arrivo del docente in servizio successivamente, se incaricati della sorveglianza sugli studenti da parte del docente che ha terminato lezione;
- vigilare sugli studenti in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

4. La vigilanza degli studenti durante la ricreazione e la pausa pranzo del venerdì

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con i docenti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre al corridoio e all'atrio interno di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.
- Analoga collaborazione è prestata durante la pausa pranzo del venerdì.

5. La vigilanza degli studenti portatori di handicap

I collaboratori scolastici allo scopo individuati dal Dirigente hanno il compito di cooperare con i docenti per la sorveglianza e l'assistenza agli studenti portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

6. Uscita degli studenti da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare sul transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Dirigente scolastico, con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti;

CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER I LABORATORI E I REPARTI DI LAVORAZIONE

Art. 26 - I laboratori ed i reparti di lavorazione rappresentano dei luoghi di particolare pericolo per l'incolumità fisica degli studenti. Il loro comportamento in detti locali dovrà essere improntato alla massima attenzione, precisione di movimenti e rispetto delle norme antinfortunistiche impartite dai



docenti. Nei reparti di lavorazione e nei laboratori è d'obbligo indossare la tuta da lavoro o altro indumento idoneo, secondo quanto previsto dalle norme antinfortunistiche.

- Art. 27 Le classi non debbono accedere ai laboratori ed ai reparti di lavorazione senza la presenza del docente.
- Art. 28 È vietato l'accesso nelle aule, nei reparti o nei laboratori agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. Eventuali richieste o comunicazioni dovranno essere fatte tramite i collaboratori scolastici.
- Art. 29 I reparti ed i laboratori devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori senza la preventiva autorizzazione scritta della Dirigenza o dell'Ufficio Tecnico.
- Art 30 Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature, provare impianti o circuiti ed usare prodotti chimici se non dietro personale controllo del docente responsabile. È assolutamente vietato consumare cibo e bevande all'interno dei laboratori.
- Art. 31 All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare subito il docente o l'I.T.P., che faranno rapporto come previsto dall'art. 16.
- Art. 32- Al termine delle esercitazioni il posto di lavoro deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature e utensilerie consegnate in perfetta efficienza al docente responsabile che dovrà fare i necessari controlli, coadiuvato dall'assistente tecnico.
- Art. 33 In caso di sottrazione o mancata consegna o rottura per dolo o scarsa diligenza del materiale e delle attrezzature date in consegna allo studente o da lui utilizzate durante l'esercitazione, il docente o l'I.T.P. responsabili dovranno tempestivamente fare rapporto al Dirigente o ai collaboratori per i necessari provvedimenti (risarcimento danni e eventuali sanzioni disciplinari).
- Art. 34 Per mantenere integra la funzionalità dei reparti e dei laboratori ogni guasto o sottrazione dovrà essere segnalata all'Ufficio Tecnico, dal personale responsabile.

CAPO VII - NORME PARTICOLARI PER LE PALESTRE

- Art. 35 L'accesso degli studenti all'interno delle palestre deve verificarsi con la presenza del docente.
- Art. 36 L'ingresso in palestra ed il ritorno in classe deve avvenire senza ritardi, anticipando la fine delle lezioni del tempo necessario per trasferirsi dall'aula alla palestra e viceversa.



- Art. 37 Ogni studente è tenuto a portare il necessario per svolgere le lezioni e obbligatoriamente le scarpette da ginnastica, destinate alle attività sportive da indossare prima di entrare in palestra.
- Art. 38 Gli studenti che, non avendo portato il necessario, sono impossibilitati a partecipare alle esercitazioni di Scienze motorie, rimarranno in Palestra con l'obbligo di non disturbare la lezione.
- Art. 39 L'esonero totale o temporaneo dalle lezioni di Scienze motorie dovrà essere richiesto dal genitore e giustificato con certificato medico.
- Art. 40 Lo studente indisposto che non potesse partecipare attivamente alle lezioni è tenuto a informare il docente all'inizio dell'ora e dovrà rimanere in Palestra.

Gli studenti devono utilizzare in Palestra solamente gli attrezzi indicati dai loro docenti.

CAPO VIII - ORGANISMI COLLEGIALI DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

Art. 41 - L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, (più della metà del numero totale dei voti, non computandosi nel numero i voti nulli e gli astenuti), (art. 28 D.P.R. 416/74)

Consiglio di Classe (art. 3 D.P.R. 416/74)

Art. 42 - II Consiglio di Classe è formato:

- dai docenti della classe
- da due rappresentanti eletti dai genitori degli studenti della classe
- da due rappresentanti eletti dagli studenti
- Art. 43 Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico da un docente della classe da lui delegato.
- Art. 44 Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. La convocazione deve essere notificata agli interessati con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita (tranne i casi di eccezionale urgenza).



- Art. 45 Il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti per la programmazione didattica e per la valutazione periodica e finale degli studenti e con la presenza di tutte le componenti in tutte le altre occasioni.
- Art. 46 Il Consiglio può, con decisione autonoma, invitare tutti i genitori e studenti della classe a partecipare ad assemblee di classe che avverranno al termine delle normali riunioni del Consiglio stesso.

Collegio dei docenti

- Art. 47 La composizione, le competenze e le modalità di convocazione del Collegio dei docenti sono regolati dall'art. 4 del D.P.R. 416/74.
- Art. 48-Il Collegio dei docenti si riunisce in base al Calendario delle attività predisposto dalla Dirigenza o quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- Art. 49 La convocazione di norma deve essere notificata agli interessati con almeno cinque giorni di anticipo sulla data stabilita.

Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

Art. 50 - La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono regolate dall'art. 5 del D.P.R. 416/74 e successive modificazioni.

Organismi e Assemblee degli studenti

- Art. 51 Le assemblee studentesche, previste e regolate dagli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74 e successive modifiche, costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dai successivi articoli.
 - Art. 52 Le assemblee studentesche possono essere di classe e d'Istituto.
- Art. 53 È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione
- Art. 54 L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
 - Art. 55 Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.



- Art. 56 Previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto alcune assemblee generali possono aver luogo con la partecipazione di esperti secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. 31.5.1974.
- Art. 57 A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario altro.
- Art. 58 All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente e a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Convocazione e funzionamento delle assemblee studentesche

- Art. 59 L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta scritta del 10% degli studenti; l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti della classe o di 1/3 dei componenti della classe;
- Art. 60 La richiesta di assemblea d'Istituto o di Classe con la data di convocazione e l'ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo (escluse le Domeniche ed eventuali festivi).
- Il Dirigente, autorizzata l'assemblea, dovrà darne immediata comunicazione agli studenti e al personale docente e non docente in modo da rispettare il preavviso di tre giorni effettivi. In mancanza di comunicazione scritta della Presidenza le assemblee si considerano non autorizzate.
- Art. 61- I rappresentanti della classe sono responsabili della regolarità di svolgimento dell'assemblea di classe.
- Art. 62 Il Dirigente o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
- Art. 63 La partecipazione all'assemblea generale d'Istituto è facoltativa. Gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea rimarranno in classe con i propri docenti che si avvicenderanno secondo il normale orario di servizio.

Gli studenti che partecipano all'assemblea si recheranno, in modo ordinato, nei locali indicati di volta in volta dalla Presidenza.

- Art. 64 Al suono della campana che indicherà l'inizio dell'assemblea, gli studenti dovranno restare in classe con i propri docenti o recarsi all'assemblea; è fatto divieto di stazionare fuori dalle aule o nei corridoi, il ritorno in classe, per i partecipanti all'assemblea, avverrà in modo ordinato solo al termine della stessa. Il docente dovrà controllare che tutti gli studenti siano rientrati.
- Art. 65 In occasione delle assemblee d'Istituto, i docenti sono tenuti tassativamente a rimanere nella classe secondo il loro orario di servizio qualora vi siano studenti che non partecipano all'assemblea (indipendentemente dal loro numero).



Se tutta la classe si reca all'assemblea, il docente rimane nell'ambito dell'Istituto a disposizione. Tutti i docenti sono tenuti a rientrare nelle proprie classi prima del termine prefissato dell'assemblea o immediatamente - in caso di sospensione anticipata - in modo da poter adempiere a quanto previsto dal successivo articolo 66.

Art. 66 - Qualora le assemblee tenute in Istituto dovessero concludersi prima del tempo prefissato, gli studenti dovranno rientrare nelle classi. I docenti, riprenderanno la normale attività didattica.

Assemblee dei genitori (art. 45 D.P.R. 416/74)

- Art. 67 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
- Art. 68 I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
- Art. 69 L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe o di 1/3 di genitori di studenti della classe.
- Art. 70 L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando la richiedono la maggioranza dei genitori.
- Art. 71 Qualora le assemblee (o riunioni) si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario dovranno essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.
- Art. 72 La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere notificata agli interessati almeno cinque giorni prima della data prevista.
- Art. 73 All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe e dell'Istituto.
- Art. 74 L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Assemblee o riunioni del personale docente e non docente

- Art. 75 Le assemblee e le riunioni del personale della scuola avvengono secondo le norme previste dai successivi articoli.
- Art. 76 La data di riunioni degli organismi collegiali e delle assemblee degli studenti e dei genitori e del personale docente e non docente devono essere comunicate anche al personale non docente, per gli adempimenti di competenza.



Art. 77 - La diffusione di volantini, giornali e altro materiale ecc. potrà essere effettuata all'interno dell'edificio scolastico solo dopo essere stata visionata e autorizzata dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. All'interno dell'Istituto è autorizzata la diffusione di comunicati fatti dagli organismi rappresentativi del personale, dei genitori e degli studenti, che potranno fruire anche di un apposito spazio negli albi dell'Istituto. In ogni caso il materiale divulgato dovrà rispettare le norme in materia di rispetto della privacy.

CAPO IX - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 78 - Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale direttivo e docente sono quelle definite dal D.P.R. 417/74 (artt. 2 e 3).

Personale docente

- Art. 79 Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
- Art. 80 L'orario obbligatorio di servizio per i docenti è costituito dalle ore destinate all'insegnamento dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con la funzione docente.
- Art. 81 I docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento. Le ore di completamento saranno esplicitamente indicate nell'orario personale del docente come ore a disposizione e dovranno essere messe nei giorni in cui il docente svolge realmente le sue lezioni.
- Art. 82 Il personale docente è tenuto alla rigorosa osservanza del proprio orario di servizio. È tassativamente vietato modificare permanentemente o temporaneamente il proprio orario (anche in modo ufficioso), senza l'autorizzazione della Presidenza.
- Art. 83 I docenti che, per causa di forza maggiore, dovessero lasciare temporaneamente la propria classe devono avvertire il personale ATA. I docenti che avessero la necessità di allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione, devono preventivamente avvertire il Dirigente o i suoi Collaboratori.
- Art 84 All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei docenti programmerà, in linea di massima, le attività degli organi collegiali, inclusi i rapporti con le famiglie.



- Art. 85 Per garantire il normale funzionamento dell'attività scolastica, i docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente la loro assenza dalle lezioni o dalle riunioni di organi collegiali e le assenze saranno giustificate secondo i modi stabiliti dalle norme vigenti.
 - Art. 86 La partecipazione agli organi collegiali è preciso dovere dei docenti.
- Art. 87 I docenti hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le leggi che regolano l'attività scolastica e il presente regolamento che le attua. In particolare sono tenuti:
 - a essere presenti nella scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle loro lezioni (i docenti della prima ora dovranno essere in classe al suono della prima campana);
 - ad assistere all'entrata e all'uscita dei loro studenti dalla classe;
 - a fare l'appello e controllare che i propri studenti non si allontanino per un tempo indefinito e più di uno alla volta;
 - a compilare regolarmente, all'inizio di ogni ora di lezione, il registro di classe;
 - ad effettuare sollecitamente il cambio di classe previsto dal proprio orario;
 - ad attenersi scrupolosamente alle norme che regolano le assemblee studentesche.
- Art. 88 I docenti possono riunirsi nei locali della scuola fuori orario di servizio e previa autorizzazione della Dirigenza per riunioni didattiche o per discutere, fra loro o con gli appartenenti alle altre componenti, i problemi della comunità scolastica. In orario di servizio potranno tenere assemblee sindacali secondo le norme vigenti.

Personale non docente (Norme comuni)

- Art. 89 Tutto il personale è tenuto a svolgere i propri compiti in rispondenza alle funzioni e mansioni stabilite dalle norme vigenti (art. 5, 6 e 7 D.P.R. 420/74 e Legge 312/80) e successive modificazioni. È tenuto al segreto d'ufficio sugli atti e documenti della scuola.
 - Art. 90 Ogni membro del personale è tenuto:
 - al rigoroso rispetto del proprio orario di servizio;
 - all'osservanza delle disposizioni del Consiglio d'Istituto, del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Amministrativi;
 - a svolgere scrupolosamente le attribuzioni che gli sono state individualmente assegnate in rapporto alla qualifica rivestita;



- è tassativamente vietato abbandonare, durante il proprio orario di servizio, il posto di lavoro specificamente assegnato, se non per eccezionali motivi: l'allontanamento, comunque, deve sempre essere autorizzato.
- Art. 91 Per consentire un regolare svolgimento del servizio, le assenze devono essere tempestivamente comunicate in Segreteria e giustificate secondo le norme vigenti.
- Art. 92 Il personale non docente può riunirsi nei locali della scuola con le stesse modalità previste per il personale docente (art. 95 del presente regolamento).

CAPO X - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 93 - Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione sono disciplinati dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito della Scuola.

CAPO XI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Premessa

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In particolare si condivide la definizione della scuola come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio(...) comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni".

I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi nella nostra Costituzione e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Il presente Regolamento di disciplina non è principalmente un insieme di norme che vanno applicate: il "senso" vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise.

La comunità scolastica, infatti, per la sua natura di ambiente formativo, fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione.



Art. 1 - Codice disciplinare -

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 2 - Sanzioni -

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

- 1) Nota disciplinare sul registro (di competenza dei docenti e/o del dirigente scolastico)
- 2) Ammonizione scritta (di competenza del dirigente scolastico);
- 3) esclusione dai viaggi di istruzione (di competenza del Consiglio di classe in seduta plenaria);
- 4) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (di competenza del Consiglio di classe in seduta plenaria) con eventuale esclusione dai viaggi di istruzione;
- 5) Sospensione di durata superiore a quindici giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (di competenza del Consiglio di Istituto).

Comportamenti sanzionati (suddivisi per tipo di sanzione prevista)

- I. Ammonizione scritta (dirigente scolastico); in caso di recidiva, esclusione dal viaggio di istruzione per l'anno scolastico in corso (consiglio di classe); ove previsto, rimborso e/o ripristino del danno, sanzioni pecuniarie di legge.
- 1. Uso del telefono cellulare non autorizzato;
- 2. Ripetute assenze e/o ritardi non giustificati;
- 3. Assenze e/o ritardi non giustificate dopo oltre 2 settimane;

- 4. Uscite o entrate fuori orario oltre il numero consentito (fanno fede solo quelle effettuate prima dell'entrata in vigore dell'orario definitivo);
- 5. Consumo di cibo e bevande nei laboratori;
- 6. Mancato rispetto dei locali e pertinenze scolastiche (sporcizia, scritte sui mobili o sui muri, danni ecc.), con eventuale risarcimento o ripristino del danno;
- 7. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia;
- 8. Disturbo continuato durante le lezioni;
- 9. mancanze plurime ai doveri di diligenza;
- 10. Violazioni alle norme di sicurezza;
- 11. violazioni delle disposizioni organizzative;
- 12. Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici e nelle sue pertinenze (con sanzione pecuniaria di legge).
- II. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni; eventuale esclusione dai viaggi di istruzione per l'anno scolastico in corso.
- 13. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta ed esclusione dai viaggi di istruzione;
- 14. Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
- 15. Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- 16. Mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità;
- 17. Comprovati comportamenti fraudolenti (verifiche copiate, falsificazione di firme ecc.);
- 18. Uso improprio e/o non autorizzato del cellulare per foto/riprese video.
- III. Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 6 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione per l'anno scolastico in corso.
- 19. Diffusione di immagini/documenti in violazione della legge sulla privacy;
- 20. Introduzione con o senza uso personale di sostanze nocive in ambiente scolastico e/o nelle sue pertinenze anche in occasione di attività esterne; in caso di consumo, si applica anche la sanzione pecuniaria di legge ove prevista;
- 21. Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione delle attività didattiche fino a cinque giorni (in questo caso la durata della sospensione non può essere inferiore a quella precedentemente comminata per l'infrazione recidivata).
- IV. Allontanamento dalla comunità scolastica da da 7 a 15 giorni ed esclusione dai viaggi di istruzione per l'anno scolastico in corso.



- 22. Comportamenti violenti o lesivi dell'incolumità e/o della dignità altrui;
- 23. Atti di bullismo o cyberbullismo;
- 24. Atti vandalici;
- 25. Fornitura ad altri di sostanze nocive in ambito scolastico;
- 26. Furto o danneggiamento consistente di attrezzature della scuola;
- 27. Reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone.
 - V. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.
- 28. In presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 29. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola.

Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, informerà del fatto le autorità competenti.

Per quanto concerne la **recidiva** si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

Art. 3 - Adozione delle sanzioni -

I soggetti e gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha facoltà di presentare prove e testimonianze e quelle dei genitori convocati prima della riunione del Consiglio di classe.



Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 4 - Procedure disciplinari -

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 20 giorni scolastici dall'evento.

La contestazione di addebito

La contestazione di addebito avviene per raccomandata a mano con richiesta di ritiro inviata tramite mail e contestuale invio per conoscenza della contestazione; in caso di mancato ritiro la contestazione si intende notificata dal quinto giorno successivo alla comunicazione. Nella contestazione di addebito si comunica anche il giorno e l'ora di convocazione del consiglio di classe.

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dai due terzi dei docenti della classe interessata.

La convocazione non può essere anteriore a 10 giorni successivi alla contestazione.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.



Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento lo studente interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

L'Organo competente, contestualmente all'individuazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, delibera anche le modalità di svolgimento (data/e di allontanamento e proposta di conversione in attività in favore della comunità scolastica).

Il Dirigente scolastico notifica le deliberazioni dell'Organo competente e le relative comunicazioni; la notifica viene inviata anche ai genitori.

Lo studente o i genitori, nel caso di minori di anni 18, comunicano entro e non oltre 10 gg. dalla data della comunicazione della notifica, se intendono avvalersi della conversione in attività a favore della comunità scolastica.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nelle voci indicate sopra, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto.



Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della già menzionata memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento lo studente interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Fase deliberativa

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di Stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.



Nei periodi di sospensione con allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe, deve prevedere, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Non potranno essere sanzionati comportamenti scorretti ma sommati nel tempo. La sanzione si applica a ogni comportamento sanzionabile, come previsto dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5 - Attività durante l'obbligo di frequenza -

Il Consiglio di classe organizza attività specifiche di valore educativo, sociale e/o risarcitivo verso la comunità scolastica. A mero titolo esemplificativo::le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola o altre attività individuate dai componenti il Consiglio di classe.

Art. 6 - Risarcimento del danno -

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate darisarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 7 - Impugnazioni -

Avverso le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica lo studente può presentare **ricorso all'Organo di Garanzia** dell'Istituto entro il termine di giorni 15 dalla



data di comunicazione del provvedimento. In attesa della decisione dell'Organo di Garanzia, l'effetto del provvedimento disciplinare è sospeso.

Art. 8 - Organo di Garanzia dell'Istituto -

Ai sensi del comma 1 art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 viene istituito un Organo di Garanzia interno così composto:

- Dirigente scolastico: Presidente
- N. 1 Rappresentante del personale docente designato dal Consiglio d'Istituto
- N. 1 Rappresentante dei genitori eletto dai genitori
- N. 1 Rappresentante degli studenti eletto dagli studenti

Il Consiglio d'Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei docenti.

I genitori e gli studenti eleggono, inoltre, un membro supplente per ciascuna delle componenti, con votazioni che si terranno in concomitanza con le elezioni degli organi collegiali di inizio anno scolastico, nell'anno in cui è da effettuarsi il rinnovo.

Il Dirigente scolastico può affidare la Presidenza dell'Organo di Garanzia dell'Istituto ad una personalità esterna alla comunità scolastica che goda di particolare prestigio e competenza.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni ed ha, comunque, potere decisionale fino all'elezione del nuovo organismo.

L'Organo di Garanzia deve riunirsi entro 15 gg. dalla presentazione del ricorso.

La decisione dell'Organo di garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 9 - Pubblicità e norme finali -

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno d'Istituto.



Copia del presente Regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, a tutti gli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio d'Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

CAPO XII - Criteri per la formazione delle classi

Art. 1

Nella formazione delle classi iniziali vengono applicati i seguenti criteri:

- Omogenea distribuzione numerica
- Omogenea distribuzione di genere, compatibilmente con il numero di studentesse iscritte in rapporto al numero di classi attivate
- Omogenea distribuzione delle certificazioni
- Omogenea distribuzione di provenienza geografica e dai diversi istituti
- Omogenea distribuzione dei diversi livelli di valutazione conseguita all'Esame di Stato I ciclo

Possono essere accolte le richieste di abbinamento nella stessa classe con un altro compagno/a, purché la richiesta venga inviata da entrambe le famiglie degli studenti interessati.

Art. 2

Nel caso di accorpamento di classi, le classi da accorpare e/o la redistribuzione degli studenti saranno individuate sulla base di:

- Numero di alunni (priorità alle classi meno numerose)
- Evidenze raccolte dal dirigente scolastico inerenti il livello di disciplina, proficua convivenza, collaborazione degli alunni, coesione del gruppo classe.

Possono essere accolte le richieste di abbinamento nella stessa classe con un altro compagno/a, purché la richiesta venga inviata da entrambe le famiglie degli studenti interessati (o dagli studenti, se maggiorenni) e tale richiesta non confligga con i criteri di cui sopra.

Art. 3

Gli studenti che si iscrivono durante l'anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente scolastico ai vari corsi, tenendo conto del numero degli iscritti, del parere dei docenti di classe e sulla base dei seguenti criteri:

Il numero dei componenti le classi;



- capienza delle aule;
- presenza di studenti in situazione di handicap;
- eventuali situazioni di svantaggio e/o disagio accertato;
- analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti.

CAPO XIII - Passaggi, esami integrativi e di idoneità

1. Passaggi di studenti interni da LSSA a ITT in classi del biennio

Le richieste di passaggio alla classe prima di altro indirizzo inviate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accettate previa verifica della disponibilità di posti e in generale valutazione dei criteri per la composizione delle classi. Salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico, non saranno accolte domande di passaggio ad altro indirizzo pervenute oltre il termine di dieci giorni dopo l'inizio del secondo periodo didattico.

Le richieste di cambio indirizzo contestualmente all'ammissione alla classe seconda dovranno pervenire entro il termine del 31 luglio e potranno essere accettate previa verifica della disponibilità di posti nell'indirizzo richiesto. In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio finale, l'eventuale accettazione della domanda sarà con riserva, subordinatamente all'ammissione alla classe successiva negli scrutini differiti. In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro il 31 luglio.

In caso di passaggio ad altro indirizzo in seconda, il Consiglio di classe, previ colloqui integrativi con lo studente interessato da svolgersi in itinere, definirà un programma di attività integrative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento delle discipline o parti di discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico, non saranno accolte domande di passaggio ad altro indirizzo pervenute oltre il termine di quindici giorni dopo la conclusione degli scrutini del primo periodo didattico.

2. Passaggi nel primo anno da altro istituto

Gli studenti che frequentano il primo anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al primo anno di un corso di studio dell'ITT - LSSA "Sarrocchi" di Siena possono chiedere il passaggio, che viene autorizzato qualora sia accertata la disponibilità di posti e di spazi nell'indirizzo desiderato.



Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo ad un altro, anche di ordine diverso, possono essere progettati e realizzati, nel corso del primo e/o secondo anno, interventi didattici integrativi con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare, in particolare sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza.

Salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico, non saranno accolte domande di passaggio pervenute oltre il termine di dieci giorni dopo l'inizio del secondo periodo didattico.

3. Passaggi al secondo anno da altro istituto

Gli studenti idonei al secondo anno di corso di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria superiore che desiderano essere ammessi al secondo anno di un corso di studi dell'ITT - LSSA "Sarrocchi" di Siena devono presentare apposita domanda prima dell'inizio dell'anno scolastico entro il 31 luglio.

Gli studenti provenienti da diverso corso di studi sosterranno un colloquio diretto ad accertare le eventuali carenze, da colmare con specifici interventi didattici.

4. Passaggi durante il secondo anno da altro Istituto

Valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in questo caso però occorre presentare oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza che attesta il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda.

Salvo casi eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico, non saranno accolte domande di passaggio ad altro indirizzo pervenute oltre il termine di dieci giorni dopo l'inizio del secondo periodo didattico.

Gli studenti provenienti da Istituti di diverso indirizzo sostengono colloqui integrativi con i docenti del consiglio di classe per le materie o parti di materie non presenti nel curriculum di studi della scuola frequentata; i colloqui hanno la finalità di individuare le eventuali lacune e predisporre apposite attività integrative.

5. Iscrizione al terzo e quarto anno da altro istituto o cambio di indirizzo interno

Gli studenti della classe 2[^] promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria di II grado che desiderino essere ammessi al terzo anno di un corso di studi dell'IIS "Sarrocchi" (in indirizzo diverso da quello di provenienza), ovvero gli studenti già iscritti all''IIS Sarrocchi che desiderino cambiare indirizzo (passaggio dal LSSA all'ITT o viceversa), devono presentare apposita domanda per sostenere gli esami integrativi.



Le domande di ammissione agli esami integrativi devono pervenire al Dirigente scolastico **entro il 30 giugno**, tramite modello ufficiale della scuola disponibile nell'apposita area del sito della scuola tramite mail all'indirizzo istituzionale della scuola sitf020002@istruzione.it.

Una Commissione effettua la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, individuando le discipline non comprese nei quadri orari del corso di studio di provenienza, o comprese per un numero inferiore di ore rispetto ai quadri orari dell'indirizzo richiesto.

Il Dirigente scolastico potrà ammettere tali studenti a sostenere esami integrativi su dette discipline o parti di discipline. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La domanda di trasferimento si intende accettata e il trasferimento viene autorizzato solo a seguito di superamento dell'esame integrativo e conseguente rilascio di idoneità alla frequenza della classe richiesta..

Qualora il passaggio da altro istituto venga richiesto da uno studente che nello scrutinio finale abbia conseguito una sospensione del giudizio ("debito"), l'esame integrativo si tiene solo in caso di ammissione del richiedente all'anno successivo (scrutinio differito).

Lo studente che non abbia superato a fine anno l'esame del giudizio sospeso e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come sopra indicato).

Le procedure sopra indicate si applicano anche per le richieste di iscrizione da altro istituto/indirizzo e per i passaggi interni ad altro indirizzo.

Le richieste di passaggio a classe terza di altro indirizzo pervenute oltre i termini sopra indicati saranno valutate dal Dirigente scolastico che terrà conto sia della disponibilità di posti nell'indirizzo richiesto, sia di eventuali altri elementi conoscitivi acquisiti dai consigli di classe e/o dai richiedenti e dalle loro famiglie. In ogni caso non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine del 31 ottobre.

Nel caso di passaggio in terza da altro Istituto non saranno possibili cambi di indirizzo interni in corso d'anno.



6. Esami integrativi

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Tali esami si svolgono di norma tra gli ultimi giorni di agosto e i primi giorni di settembre, e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il calendario degli esami viene pubblicato sull'apposita area del sito della scuola entro il 30 luglio di ogni anno. I candidati e/o le loro famiglie sono tenuti a prendere visione autonomamente delle date d'esame.

Destinatari

Possono sostenere gli esami integrativi:

- a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Commissione esami integrativi

La commissione d'esame per gli esami integrativi viene nominata dal Dirigente scolastico in un numero non inferiore a tre ed entro il mese di giugno di ogni anno. Essa comprende docenti di tutte le discipline oggetto d'esame.

La commissione d'esame per gli esami integrativi opera sia per i candidati interni che per quelli esterni.

Svolgimento degli esami integrativi

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e/o orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.



La seguente tabella riassume le prove scritte e orali da sostenere per gli indirizzi attivati nell'I.I.S. "T. Sarrocchi", secondo il calendario d'esame pubblicato ogni anno:

Classe di provenienza	Ammissione alla classe	Prove da sostenere (Scritte e/o grafiche e/o orali)
Seconda liceo scientifico tradizionale	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia
Seconda liceo scientifico opzione scienze applicate	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia
Seconda liceo scientifico indirizzo sportivo	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda liceo artistico indirizzi: - Arti figurative - Architettura e ambiente - Design - Audiovisivo e multimediale - Grafica	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia Scienze integrate fisica
- Scenografia Seconda liceo classico	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia Scienze integrate fisica Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda liceo linguistico	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia Scienze integrate fisica Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda liceo musicale e coreutico	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Diritto ed Economia Scienze integrate fisica Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda liceo delle scienze umane	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Scienze integrate fisica Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica

Seconda liceo delle scienze umane opzione economico sociale	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 Tecnologie Informatiche STA (Scienze e Tecnologie applicate) Scienze integrate fisica Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Terza/quarta liceo (qualunque indirizzo/opzione)	Quarta/quinta ITT (Qualunque indirizzo)	Tutte le materie dell'indirizzo scelto, oltre a quelle previste dalla seconda liceo alla terza ITT
Seconda/terza/quarta liceo scientifico tradizionale	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	● Informatica
Seconda/terza/quarta liceo scientifico indirizzo sportivo	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaDisegno e storia dell'arte
Seconda/terza/quarta liceo artistico indirizzi: - Arti figurative - Architettura e ambiente - Design - Audiovisivo e multimediale - Grafica Scenografia	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisica
Seconda/terza/quarta liceo classico	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisicaDisegno e storia dell'arte
Seconda/terza/quarta liceo linguistico	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisicaDisegno e storia dell'arte
Seconda/terza/quarta liceo musicale e coreutico	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisicaDisegno
Seconda/terza/quarta liceo delle scienze umane	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisicaDisegno e storia dell'arte
Seconda/terza/quarta liceo delle scienze umane opzione economico sociale	Terza/quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaFisicaDisegno e storia dell'arte
Seconda ITT (qualunque indirizzo tranne per l'indirizzo	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	• Nessuna

amministrazione, finanza e marketing e l'indirizzo turismo)		
Seconda ITT indirizzo amministrazione, finanza e marketing e indirizzo turismo	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda ITT (qualunque indirizzo)	Terza liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaDisegno e storia dell'arte
Terza/quarta ITT (qualunque indirizzo)	Quarta/quinta ITT (Qualunque indirizzo diverso da quello di provenienza)	Le sole materie tecniche di indirizzo diverse da quello di provenienza oltre a quelle previste dalla seconda ITT indirizzo amministrazione, finanza e marketing e indirizzo turismo alla terza ITT
Terze/quarta ITT (qualunque indirizzo)	Quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	 Informatica Disegno e storia dell'arte Filosofia Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) Fisica
Seconda istituto professionale (Qualunque indirizzo tranne per l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e l'indirizzo industria e artigianato per il made in Italy)	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	 STA (Scienze e Tecnologie applicate) Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica
Seconda istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e indirizzo industria e artigianato per il made in Italy	Terza ITT (Qualunque indirizzo)	STA (Scienze e Tecnologie applicate)
Terza/quarta istituto professionale (Qualunque indirizzo)	Quarta/quinta ITT (Qualunque indirizzo diverso da quello di provenienza)	 STA (Scienze e Tecnologie applicate) Le sole materie tecniche di indirizzo diverse da quello di provenienza oltre a quelle previste dalla seconda istituto professionale alla terza ITT
Seconda istituto professionale (Qualunque indirizzo)	Terza liceo scientifico opzione scienze applicate	InformaticaDisegno e storia dell'arte
Terza/quarta istituto professionale (Qualunque indirizzo)	Quarta/quinta liceo scientifico opzione scienze applicate	 Informatica Disegno e storia dell'arte Filosofia Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra) Fisica



La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio al quale partecipano tutti i membri della commissione. Gli esami integrativi si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie. Programmi

I programmi d'esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e nelle Linee guida degli Istituti Tecnici.

I candidati organizzano autonomamente le attività di studio, facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento indicati nelle Indicazioni nazionali / Linee guida

7. Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe d'Istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art. 192 comma 4)¹.

Per gli studenti in situazione di handicap, nell'interesse dello studente, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D. L.vo n.297/94 art. 316).

8. Cambio di sezione

Il cambio di sezione non è consentito, se non in caso di documentati episodi di bullismo verificatisi all'interno della classe di provenienza ai danni dello studente che chiede il cambio.

9. Esami di idoneità

Gli esami di idoneità e integrativi sono normati dal D.M. 5/2021.

Gli esami di idoneità sono esami che debbono essere sostenuti su tutte le discipline, scritte e orali, dell'anno precedente a quello richiesto, così come previste dall'ordinamento del corso di studi per cui si fa domanda. Gli esami di idoneità infatti permettono il recupero di uno o più anni scolastici e possono essere sostenuti per acquisire il titolo di accesso alla classe che si intende frequentare nell'anno scolastico successivo a quello dell'esame.

¹ Si ritiene di sottoporre al Collegio dei Docenti l'ammissione alla classe quinta per la terza volta considerandola sempre un caso eccezionale in ragione di un percorso che volge alla conclusione.



Sono tenuti inoltre a sostenere l'esame di idoneità, limitatamente alle classi e agli anni di obbligo di istruzione (in genere prima e seconda della secondaria superiore), gli allievi in istruzione parentale, per i quali è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla classe successiva.

Si fa presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, ad eccezione dell'idoneità per istruzione parentale.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto, e debbono pervenire al Dirigente scolastico della scuola prescelta come sede d'esame entro il 25 aprile, tramite modello ufficiale della scuola disponibile nell'apposita area del sito della scuola tramite mail all'indirizzo istituzionale della scuola sitf020002@istruzione.it.

Gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo devono fare domanda per sostenere gli esami di idoneità entro il 25 aprile, se non diversamente stabilito dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Tali esami si svolgono di norma tra gli ultimi giorni di agosto e i primi giorni di settembre, e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il calendario degli esami viene pubblicato sull'apposita area del sito della scuola entro il 30 giugno di ogni anno. I candidati e/o le loro famiglie sono tenuti a prendere visione autonomamente delle date d'esame.

Destinatari

Per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. Ad es.: non può sostenere l'esame uno studente che abbia un anno in meno dei suoi compagni che stanno in quel momento frequentando la classe richiesta². Deve avere inoltre la licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media)³.

L'esame di idoneità può essere sostenuto, secondo le disposizioni della vigente normativa scolastica:

• gli allievi interni di un istituto che volessero recuperare l'anno o gli anni persi a seguito di non promozione. Ad es.: uno studente ha frequentato la classe seconda e non è stato ammesso alla classe

² Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo prescritto dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Cfr. OM 91/2001, art. 19, commi 1-2-3.

³ A titolo di esempio: un candidato che ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Licenza Media) nell'Anno Scolastico 2022-2023 potrà sostenere nell'Anno Scolastico 2023-2024 l'idoneità alla classe II, nell'Anno Scolastico 2024-2025 l'idoneità alla classe III, nell'Anno Scolastico 2025-2026 l'idoneità alla classe IV e nell'Anno Scolastico 2026-2027 l'idoneità alla classe V.



terza. L'anno successivo (non nello stesso anno in cui è risultato non ammesso), mentre sta ripetendo la classe seconda, può fare domanda di idoneità per la classe quarta.

- da candidati esterni (cosiddetti "privatisti").
- gli allievi in istruzione parentale, limitatamente alle classi e agli anni di obbligo di istruzione (in genere prima e seconda della secondaria superiore), per i quali è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla classe successiva. Essi sono equiparati ai candidati esterni⁴.
- gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. Essi possono sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata. Si ricorda però che il ritiro dalla frequenza scolastica presso l'Istituto comporta la perdita per l'anno scolastico della qualifica di studente/studentessa della scuola pubblica. Essi sosterranno dunque l'esame di idoneità in qualità di candidati esterni. Gli allievi ancora soggetti all'obbligo scolastico non possono ritirarsi dalla frequenza scolastica.

Gli studenti, interni o esterni, che nell'anno scolastico non hanno conseguito la promozione alla classe successiva possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami di idoneità soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo (in questo caso sosterranno i c.d. esami integrativi). Ad esempio se un studente non ha conseguito la promozione al terzo anno del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, non può, nello stesso anno scolastico, sostenere esami di idoneità alla quarta classe del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate o alla quarta classe di un altro indirizzo.

Commissione di esame

La commissione d'esame per gli esami di idoneità ed integrazione viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il mese di giugno di ogni anno, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Essa comprende docenti di tutte le discipline oggetto d'esame, e può operare per sottocommissioni.

La commissione d'esame per gli esami di idoneità opera sia per gli allievi interni che per i candidati esterni, ivi compresi gli studenti in educazione parentale.

⁴ Cfr. il Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, art. 23, comma 1 "Istruzione parentale. 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dello studente, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali studenti o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.". Cfr. inoltre la Nota MIUR 781 del 04/02/2011, e la Nota USR-Emilia-Romagna n. 5371 del 23/04/2014.



Svolgimento

Il candidato deve sostenere davanti alla commissione, anche articolata in sottocommissioni, le prove di idoneità su tutte le discipline, scritte, orali e pratiche, dell'anno precedente a quello richiesto, così come previste dall'ordinamento del corso di studi per cui si fa domanda.

La seguente tabella riassume le prove scritte e orali da sostenere per gli indirizzi attivati nell'Istituto, secondo il calendario d'esame pubblicato ogni anno:

Indirizzo	Prove scritte da sostenere	Prove orali, pratiche e grafiche da sostenere
Classi seconde, terze e quarte Liceo Scientifico delle Scienze Applicate	ItalianoIngleseMatematicaFisica	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi seconde Istituto Tecnico Tecnologico	 Italiano Inglese Matematica Scienze integrate Fisica Scienze integrate Chimica 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettronica	 Italiano Matematica Elettrotecnica ed Elettronica Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici Sistemi automatici 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Automazione	 Italiano Matematica Elettrotecnica ed Elettronica Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici Sistemi automatici 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC



Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione Meccanica e Meccatronica	 Italiano Matematica Meccanica, Macchine ed Energia Tecnologia meccanica ed esercitazioni Sistemi ed automazione industriale 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione Energia	 Italiano Matematica Meccanica, Macchine ed Energia Tecnologia di processo e di prodotto Sistemi ed automazione industriale 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione Informatica	 Italiano Matematica Informatica Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni Sistemi e reti 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC
Classi terze e quarte Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione Chimica e materiali	 Italiano Matematica Chimica analitica e strumentale Tecnologie chimiche industriali Chimica organica e biochimica 	Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte, tranne per l'IRC

La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio al quale partecipano tutti i membri della commissione. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

Programmi

I programmi d'esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnici Tecnologici.



Eventuali indicazioni dei candidati in vista degli esami devono essere preventivamente concordate con l'Istituto, e devono comunque ricevere un parere positivo dalla commissione d'esame in fase di revisione di adeguatezza dei programmi. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

Gli argomenti indicati nei programmi possono essere studiati anche su altri testi rispetto a quelli indicati nei programmi stessi.

10. Esami preliminari candidati esterni

Gli esami preliminari si sostengono per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato al fine di conseguire un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado in aggiunta a quello di cui si è già in possesso; Gli esami preliminari vertono sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali i candidati non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

I termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami preliminari vengono stabiliti ogni anno da apposita circolare ministeriale di cui si riporta un prospetto riepilogativo:

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
30 novembre 2023	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
2 novembre 2023 - 30 novembre 2023	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
30 novembre 2023	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del



		Direttore della Casa circondariale
31 gennaio 2024	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
	Domande tardive	
1 dicembre 2023 – 31 gennaio 2024	Candidati interni	Dirigente scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
1 febbraio 2024 – 21 marzo 2024	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2024 e prima del 15 marzo 2024 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

Gli esami preliminari si svolgono nel mese di maggio, dopo la pubblicazione del documento del Consiglio di classe (cosiddetto "documento del 15 maggio") e comunque entro la fine delle lezioni.

Gli esami preliminari nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato, in un'unica sessione speciale, che deve avere termine entro la fine delle lezioni. Il dirigente, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Il calendario degli esami viene pubblicato sull'apposita area del sito della scuola entro il 15 aprile di ogni anno ed inviato a mezzo mail istituzionale ai singoli candidati.

Destinatari

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:



- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
 - d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.

Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti delle lettere a) b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2023.

L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili ai PCTO.

I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati;

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.



Commissione di esame

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso il membro che la presiede.

Svolgimento

Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento.

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.

L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso.

In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.

Programmi

I programmi d'esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnici Tecnologici.

I programmi saranno comunicati dalla segreteria didattica ai singoli candidati dietro apposita richiesta a mezzo mail all'indirizzo istituzionale della scuola sitf020002@istruzione.it.



Gli argomenti indicati nei programmi possono essere studiati anche su altri testi rispetto a quelli indicati nei programmi stessi.

CAPO XIV - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Premessa

In base al D.L. 1° settembre 2008 n. 137, il voto in condotta – elemento a carattere non punitivo ma educativo – "concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo" (Art. 2). La seguente tabella fornisce ai Coordinatori di Classe e ai Consigli di Classe i criteri di riferimento per motivare, proporre e assegnare il voto in condotta.



Criteri

Tabella di riferimento per l'attribuzione del voto in condotta:

Voto

5 o <5 In accordo con quanto è previsto dall'Art. 4 del D.M. n.5 2009, la votazione insufficiente è attribuita dal Consiglio al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: lo studente ha manifestato comportamenti gravemente lesivi e/o irrispettosi e/o violenti; verbalizzazione delle lo studente è stato oggetto di richiami verbali e scritti e l'Istituto ha irrogato nei suoi confronti sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per motivazioni periodi superiori a quindici giorni; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. In tutti i casi in cui non sussistono le condizioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente Voto minimo Criteri 6 Non si verificano le condizioni per una votazione insufficiente (cfr. sopra). Valori aggiuntivi Criteri Il comportamento dello studente, per eccesso di passività o per eccesso di vivacità, costringe a ripetuti richiami, 0 sia orali sia scritti, e ostacola così il regolare svolgimento del dialogo educativo. Il comportamento dello studente non ostacola in modo evidente il regolare svolgimento dell'attività didattica, ma non asseconda in modo adeguato lo sviluppo del dialogo educativo. Il comportamento dello studente, adeguato per partecipazione, interesse, impegno e spirito di collaborazione, 2 asseconda e favorisce il regolare svolgimento del dialogo educativo. Valori aggiuntivi Criteri Il comportamento dello studente infrance ripetutamente il regolamento dell'Istituto e contrasta con il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Per esempio lo studente effettua numerosi ritardi o assenze senza produrre 0 adeguata giustificazione e/o in più di un'occasione manca di rispetto nei confronti delle persone con cui interagisce, dell'ambiente in cui si trova o delle attività che vi si svolgono. Il comportamento dello studente, per quanto non sempre adeguato al regolamento, contrasta solo sporadicamente con il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Per esempio lo studente dimentica solo saltuariamente di giustificare un ritardo o un'assenza e/o in un'occasione si comporta in modo irrispettoso, ma quando richiamato si mostra consapevole dell'errore commesso e non lo ripete. Il comportamento dello studente si adegua con continuità al regolamento scolastico e palesa un atteggiamento 2 rispettoso nei confronti delle persone con cui interagisce, dell'ambiente in cui si trova e delle attività che vi si svolgono

Voto finale